

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CGF  
(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2012,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA S.S.D. CONDINESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BASSA ANAUNIA/CONDINESE DEL 9.9.2012 ED INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CIMAROLLI ANTONIO FINO ALL'11.10.2012 (DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – COM. UFF. N. 20 DEL 13.9.2012)**  
- (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Condinese di Condino (Trento).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIUGNO FRANCESCO, SEGUITO GARA COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO/A.C.R. MESSINA DEL 7.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Compensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOSPOLIS/BISCEGLIE 1913 DEL 14.10.2012** (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012)

La C.G.F. respinge del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopolis di Bari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO DEL 14.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Cosenza Calcio di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'A.S.D. UNION QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLETTO MAURIZIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/UNION QUINTO DEL 14.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Quinto di Quinto di Treviso (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL U.S.D. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CALCIO DEL 21.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Arezzo di Arezzo, annulla la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, ridetermina l'ammenda ad € 4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma del 31 ottobre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete